

Penale Sent. Sez. 3 Num. 22755 Anno 2018

Presidente: SAVANI PIERO

Relatore: GENTILI ANDREA

Data Udiienza: 18/12/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BRAHMI Nouredine, nato in Tunisia il 1 gennaio 1987;

avverso l'ordinanza n. 66/17 TLMCR del Tribunale di Venezia del 30 maggio 2017;

letti gli atti di causa, l'ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentita la requisitoria del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Paolo CANEVELLI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia per nuovo esame.

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza datata 30 maggio 2017 il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ha rigettato il ricorso presentato da Brahmi Nouredine avverso il decreto emesso in data 28 aprile 2017 con il quale il PM di Venezia aveva convalidato il sequestro probatorio eseguito in data 27 aprile 2017 dalla Polizia locale del Comune di Mira ed avente ad oggetto un furgone Fiat Iveco, targato Pd A79552, con il quale il ricorrente, privo della necessaria autorizzazione, stava trasportando rifiuti anche pericolosi.

Nel motivare il rigetto della impugnazione della convalida il Tribunale ha osservato che il furgone in questione era stato utilizzato per il trasporto abusivo dei rifiuti e che il Pm, nel convalidare il provvedimento eseguito dalla Polizia giudiziaria, aveva ben evidenziato le esigenze probatorie da soddisfare, tra cui gli "opportuni accertamenti" che conseguono alla collocazione di rifiuti, anche pericolosi, all'interno del veicolo.

Avverso la predetta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione il Brahmi deducendone il difetto assoluto di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto è fondato e, pertanto, la ordinanza impugnata deve essere annullata.

Deve, preliminarmente essere ribadito il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in base al quale, sebbene il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio sia ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione, devono essere compresi, oltre che gli *errores in iudicando* o *in procedendo*, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (per tutte: Corte di cassazione, Sezione II penale, 20 aprile 2017, n. 18951), tali pertanto da costituire sostanziale violazione della previsione di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., il quale impone, a pena di nullità del provvedimento ove assunto in contrasto con tale previsione, che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate.

Ciò premesso osserva la Corte che il sequestro eseguito dalla Polizia locale di Mira e convalidato dal Pm di Venezia in data 28 aprile 2017 è un sequestro probatorio; esso, per essere legittimamente disposto, deve essere, pertanto, finalizzato alla prosecuzione della attività di indagine e sulla esistenza di tale esigenza deve essere fornita, in sede di convalida del medesimo, idonea motivazione.

Come, infatti, questa Corte ha rilevato il decreto di sequestro probatorio del corpo di reato, e tale può ritenersi quanto al caso di specie il furgone sul quale il provvedimento è ricaduto, deve essere necessariamente sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, potendo farsi ricorso ad una formula sintetica nel solo caso in cui la funzione probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo compongono (Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 marzo 2017, n. 11935; *idem* Sezione III penale, 11 gennaio 2017, n. 1145).

Nel caso di specie siffatta motivazione, a fronte della insussistenza della immediata evidenza probatoria di cui sopra, è del tutto carente, essendo il provvedimento impugnato non soltanto argomentato attraverso espressioni del tutto stereotipate e prive di un significato che non sia solamente autoreferenziale (l'ordinanza si limita, infatti, a richiamare gli "*opportuni accertamenti* che conseguono alla collocazione dei rifiuti, anche pericolosi, all'interno del veicolo", senza minimamente precisare in che cosa tali opportuni accertamenti possano consistere), ma anche logicamente contraddittorio, posto che la stessa ordinanza evidenzia il fatto che il ricorrente è stato sorpreso mentre, in assenza della prescritta autorizzazione, è stato sorpreso alla guida del furgone sequestrato nell'atto di trasportare rifiuti anche pericolosi da lui recuperati e raccolti, di tal che non è dato comprendere al soddisfacimento di quali obbiettive ulteriori esigenze probatorie possa essere preordinato il provvedimento in questione che, allo stato, appare, in assenza di una quale indicazione motivazionale sul punto, privo di giustificazione.

Ciò ove non si voglia ritenere, come invece parrebbe ritenere il ricorrente, che lo stesso, pur adottato nelle forme del sequestro probatorio, sia in realtà finalizzato ad impedire che, attraverso la libera disponibilità del furgone in questione l'attuale ricorrente possa nuovamente commettere altri reati in materia di raccolta e trasporto dei rifiuti.

E', tuttavia, di chiara evidenza che, ove tale fosse stata la finalità del provvedimento cautelare adottato, esso avrebbe dovuto essere emesso nella forma del sequestro preventivo e non in quella del sequestro probatorio (sulla illegittimità del sequestro preventivo adottato nelle forme del sequestro probatorio e sulle ragioni di tale illegittimità si veda, da ultimo in ordine di tempo: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 13 ottobre 2016, n. 43327).

La ordinanza impugnata stante la sua illegittimità, in quanto del tutto priva di motivazione, deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Venezia che, in diversa composizione personale, provvederà nuovamente in ordine al ricorso proposto in sede di riesame dall'indagato.

PQM

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Venezia.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2017

Il Consigliere estensore

Il Presidente